

H

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI

DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

LAVORI DI COSTRUZIONE 5° E 6° LOTTO DI CASE POPOLARI
NEL COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA. =

Rep. n° 1798 CONTRATTO DI APPALTO

t r a

- L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi

o

- L'Impresa Schiavone Lorenzo - Fasano -

Importo netto L. 38.827.800. =

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della Legge

L'anno millenovecentocinquantesimo, il giorno tre del mese di luglio, nella sede dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sito in Via G.B. Casimiro n.9. =

Avanti a me Avv. Vincenzo Palma fu Pietro, autorizzato alla stipula dei contratti, dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto predetto, giusta delibera 10/11/1955, n. 347, ai sensi dell'articolo 151 del R.D. 28.4.1938, n. 1165, sono comparsi senza l'assistenza dei testimoni, avendovi le parti rinunciato d'accordo con me, giusta l'art. 28 della vigente Legge

notarile del 12/2/1913, n.89.-

1°)- Il Sig.Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nato il 16.6.1913 a La Spina e domiciliato in Brindisi nella espressa qualità di Presidente dell'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi;

2°)- Il Sig.Schiavone Lorenzo nato in Fasano il 24 aprile 1916 ed ivi domiciliato alla Via Di Bari, 70, titolare dell'Impresa omonima.-

P R E S S O :

- CHE il Ministero dei LL.PP. Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari, con provveditoriale 28 aprile 1958, n.7183, diretta all'Ufficio del Genio Civile di Brindisi ed al Ministero dei LL.PP. Direzione Generale Edilizia Statale e Sovvenzionata - Roma ed all'Istituto Autonomo per le Case Popolari per conoscenza, su conforme voto del Comitato Tecnico Amministrativo del Provveditorato alle OO.PP. di Bari, n.30 in data 10.4.1958, ha approvato nell'importo di L.42.000.000.-, di cui L. 39.600.000.- a base d'anta, il progetto, in data marzo 1958, compreso nel piano costruttivo ammesso al beneficio del contributo statale di cui alla legge 2/7/1949, n.408 ed all'art. 1 della Legge 8/4/1934 n.144 per l'esercizio 1957/58, con decreto del Ministero dei LL.PP. 8/4/1958, nung

ro 3708 registrato alla Corte dei Conti il 2 maggio 1958 - reg.21 LL.PP. - foglio 158, autorizzando altresì l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi a provvedere all'appalto dei citati lavori mediante gara di licitazione privata da esperirsi tra un conveniente numero di imprese idonee da stabilirsi d'intesa con il locale Ufficio del Genio Civile;

- CHE disposta la relativa licitazione e fissato lo esperimento al giorno 14 maggio 1958 ad ore 11, si inviava invito di partecipazione a n.21 imprese edilizie e cooperative come da raccomandata 2.5.1958, n.3353 (ALLEGATO 1), stabilendosi al giorno 13 maggio 1958, ad ore diciotto la scadenza del termine per la presentazione delle offerte;

- CHE esperita la detta licitazione privata come da verbale 14.5.1958 (ALLEGATO 2) i lavori di cui innanzi vennero aggiudicati all'Impresa Schiavone Lorenzo da Fasano, col ribasso d'asta di L. 1,75% (lire una e centesimi settantacinque per cento);

- CHE l'aggiudicazione stessa veniva fatta con l'accettazione di tutte le norme stabilite dal relativo Capitolato Speciale d'Appalto (ALLEGATO 3) ed alle altre condizioni contenute nell'invito a licitazione in data 2.5.1958 n.3353;

- CHE l'Impresa Schiavone Lorenzo, con lettera 29 maggio 1958 chiedeva di costituire la cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal Capitolato Speciale di Appalto e dagli altri relativi e correlativi, mediante fidejussione della Banca Commerciale Italiana offrendo un ulteriore ribasso dello 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento) a miglioramento ed in aggiunta a quello di licitazione di L. 1,75;

- CHE tale richiesta veniva accolta dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto appaltante nella seduta del 21 giugno 1958. =

TUTTO CIO' PERNESSE :

le costituite parti convengono e stipulano quanto segue :

ART. 1° - Tutte le narrative che precede quanto gli atti in esse elencati, compresi i disegni (ALLEGATO 4) del progetto tecnico di costruzione, tutti controfirmati dal Sig. Schiavone Lorenzo, si intendono qui integralmente trascritti e formano parte integrante del presente contratto, nel quale ove brevità lo richiede, l'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi, sarà più brevemente chiamato "ISTITUTO" e l'Impresa Schiavone Lorenzo "IMPRESA". =

ART. 2°) - Forma pure parte integrante del presente contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente allegato, il Capitolato Generale a Stampa per gli atti delle opere dipendenti dal Ministero dei LL.PP. approvato con R.D. 28/5/1895 e successive modifiche. =

Cel presente contratto s'intendono inoltre richiamate tutte le condizioni generali stabilite dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia d'opere pubbliche, per quanto non siano in opposizione ai patti con il presente atto convenuti, alla osservanza delle quali resta contrattualmente obbligata. =

ART. 3°) - Il Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe, nella sua espressa qualità ed in nome e per conto dell'Istituto che rappresenta, cede all'Impresa Schiavone Lorenzo che accetta l'appalto per l'esecuzione dei lavori di costruzione case popolari 5° e 6° lotto in Francavilla Fontana, giusta progetto redatto dall'Ing. Giovanni Roma, Direttore Tecnico dell'Istituto, ed approvato dal Ministero dei LL.PP. - Provveditorato Regionale alle OO.PP. di Bari - con provvedimento 28.4.1958, n.7183, per l'importo di Lire 39.600.000. = a base d'asta (lire Trentanovemilioni-seicentomila) che, per effetto del ribasso offerto in sede di licitazione di L. 1,75% (lire una e cento

cini settantacinque per cento) e di quello aggiunte per miglioramento di L. 0,20% (lire zero e centesimi venti per cento), in tutto L. 1,95% (lire una e centesimi novantacinque per cento) sui prezzi previsti dal progetto stesso, si riduce a nette L. 38.827.800 (lire Trentottomilianiottocentoventisettomilaottocento).=

ART. 4°) - I prezzi dell'elenco annesso al Capitolato Speciale d'Appalto diminuiti dell'offerta ed accettate ribasse, resteranno fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo la facoltà dell'Istituto di procedere alla revisione dei prezzi a termini delle vigenti disposizioni di legge sulla materia.=

ART. 5°) - L'Impresa aggiudicataria si obbliga esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente esaminate durante la esecuzione dei lavori, in materia di assunzione e di impiego della mano d'opera in genere e della categoria ex combattenti e reduci in particolare.=

ART. 6°) - L'Impresa Schiavone Lorenzo si obbliga inoltre esplicitamente alla scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti e di quelle che venissero eventualmente emanate durante la esecuzione dei

lavori in materia di Assicurazioni Sociali nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti l'oggetto del presente contratto, restando inteso che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dell'Ufficio competente, l'Istituto ferma restando l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo alla causione definitiva e delle ritenute regolamentari, procederà ad una detrazione sulle rate di acconto che dovranno essere corrisposte in base agli stati d'avanzamento dei lavori medesimi nella misura del 20% (lire venti per cento), che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi. =

Sulle somme eventualmente detratte per motivi di cui sopra, non saranno per qualsiasi motivo corrisposti interessi da parte dell'Istituto. =

ART. 7°) - Si conviene che tutti i pagamenti in dipendenza dell'appalto di cui al presente contratto, saranno effettuati con versamenti in acconto a rate di nette L. 4.000.000. = (lire Quattromilioni) ciascuna in base agli stati d'avanzamento giusti quanto stabilito all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto da compilarsi giusta quanto dispone l'articolo 58 del Regolamento 25/5/1895, n. 350, da prelevarsi sulla quota parte del mutuo di L. 250.000.000

concesso dalla Cassa DD.PP., posizione n.595, e garantito dallo Stato ai sensi della Legge 2/7/1949, n° 408 ed art.1 della Legge 8/4/1954, n.144.=

Nessun interesse potrà essere richiesto all'Istituto per eventuali ritardi nei pagamenti suddetti, anche se i ritardi in parola dovessero eccedere i termini previsti dalla presente legislazione nei lavori pubblici, dovendosi ritenere per espressa pattuazione compreso detto onere nell'alea contrattuale.=

ART. 8°) - Resta espressamente convenuto tra le parti che le ritenute di garanzia per la predetta esecuzione delle opere saranno effettuate nella misura stabilita dall'art.48 del regolamento 23/5/324, n.827 sulla contabilità generale dello Stato, quale risulta dalla modificazione allo stesso apportato dall'art.1 della Legge 10/12/1953, n.936.=

ART. 9°) - A norma dell'art.339 della legge sul LL.PP. 20/3/1865, n.2448, l'Impresa si obbliga a non cedere o sub-appaltare tutti o parte dei lavori oggetto del presente contratto senza esplicita preventivo consenso dell'Istituto, sotto pena di rescissione di contratto e di risarcimento dei danni.=

Non sono in ogni caso considerati sub-appalti le commesse date dall'Impresa ad altra Impresa :

a) per la fornitura dei materiali;

b) per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti idrici sanitari e simili che si eseguono a mezzo di ditte specializzate;

ART. 10°) - Il titolare dell'Impresa Sig. Schiavone Lorenzo, dichiara di assumere anche la direzione del proprio cantiere. =

ART. 11°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali l'Impresa presenta quale supplente solidale per tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto il Sig. Nicola Carparelli nato il 2/6/1927 in Fasano ed ivi residente in Via Looyg di n. 35, che offre tutte le garanzie di idoneità e che presente in questo atto dichiara di accettare. =

ART. 12°) - Per tutti gli effetti del presente contratto, sia l'Impresa aggiudicataria che il supplente, eleggono il proprio domicilio speciale presso la Segreteria Comunale di Brindisi. =

ART. 13°) - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'Impresa Schiavone Lorenzo costituisce in luogo della detta cauzione, la fidejussione bancaria sino alla concorrenza di L. 1.945.350. = (lire Unmilionenovecentoquarantacinquemilatrecentocinquanta) della Banca Commerciale Italiana - Agenzia di Brindisi - giusto atto 31 maggio 1958 (ALLEGATO 5). =

Tale cauzione rimarrà vincolata fino al termine degli effetti del presente contratto.=-

ART. 14°) - Per tutto quanto riguarda la designazione, forma e dimensione delle opere, qualità e provenienza dei materiali, modo di esecuzione ed ordine da tenersi sull'andamento dei lavori; tempo utile per l'ultimazione dei lavori e relativa penale; pagamenti in acconto e conto finale; visita di collaudatori ed in genere per tutto quanto concerne l'esecuzione delle opere oggetto del presente contratto e gli oneri, gli obblighi e responsabilità dell'appaltatore, si fa espresso richiamo a quanto disposto dall'allegato Capitolato Speciale di Appalto e per quanto in detto Capitolato Speciale eventualmente non considerato, al regolamento generale sulla contabilità generale per la costruzione di opere dipendenti al Ministero dei Lavori Pubblici.=-

ART. 15°) - L'Impresa dichiara di avere presa per fatta conoscenza di tutte le opere da eseguirsi, delle condizioni locali, delle cave e dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possano influire sulla determinazione dei prezzi che rimangono fissi ed invariati.=-

ART. 16°) - Le spese tutte del presente contratto per diritti di segreteria, registrazione di atti ed

ogni altra inerente le imposte e tasse presenti e future, compresa l'imposta generale sull'entrata, sono ed esclusive carico dell'Impresa, la quale però usufruirà, se ed in quanto applicabili, di tutte le agevolazioni fiscali previsti a favore degli Istituti Autonomi di Case Popolari e dalla Legge 2/7/1949 n.408 e successive modificazioni. =

ART. 17° - Il Sig. Con/te Ubaldo Vallarino fu Giuseppe nella veste e qualità sopradette, riconosciuto che la cauzione definitiva prestata corrisponde alle prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, affida all'Impresa Schiavone Lorenzo da Varese la esecuzione dell'appalto di cui trattasi; accetta quale supplente l'Impresa Sig. Nicola Carparolli di anni 31 e per l'Amministrazione che rappresenta, si obbliga a far pagare l'ammontare dell'appalto medesimo nel modo come sopra convenuto. =

A richiesta le Ufficiali Regunte delegate ho ricevuto e pubblicato, il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce in presenza delle parti, che da me interpellate hanno dichiarato, essere l'atto stesso conforme alla loro volontà. =
Si è omessa la lettura degli allegati per espressa rinuncia delle parti, che hanno dichiarato di averne presa visione in precedenza. =

Il presente contratto, redatto in carta legale, verrà registrato a tassa fissa minima a norma dell'art. 14 della Legge 2/7/1949, n. 408 e successivi integrazioni, contenenti disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie, e consta di tre fogli di carta bollata, scritti da persona di mia fiducia per intero su facciate undici e righe sette sino a questo punto della facciata, oltre le formalità di chiusura. =

FATTO, LETTO SI SOTTOSCRIVE. =

Firmato:

Ubaldo Vallarino;

Schiavone Lorenzo;

Nicola Carparelli;

Avv. Vincenzo Palma-Funzionario Rogante. =

Registrato a Brindisi il 7 LUGLIO 1958 al N. 32 Mod. I^a

Vol. III = Esatte lire quattromilasessanta = Il Direttore di II^a Classe F; To Bianco

Per Copia Conforme

Brindisi, lì 8 LUGLIO 1958



IL DIRETTORE

Avv. Vincenzo Palma

Vincenzo Palma